

REGOLAMENTO (CEE) N. 2833/90 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 1990

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, la produzione stimata, nonché, per la campagna 1989/1990 la produzione stimata e la riduzione dell'integrazione per i semi di girasole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 27 bis, paragrafo 6,

considerando che l'articolo 32 bis del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione, del 21 settembre 1983, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di integrazione per i semi oleosi⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2248/89⁽⁴⁾, ha precisato gli elementi da stabilire in applicazione del sistema dei quantitativi massimi garantiti; che, per la campagna di commercializzazione 1990/1991 è opportuno fissare la produzione effettiva dei semi di girasole, nonché, per la campagna 1989/1990 la loro produzione effettiva e la riduzione da applicare all'importo dell'integrazione che ne deriva in base ai dati disponibili;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1990/1991 la produzione stimata di semi di girasole è fissata a:

- 1 307 000 t per la Spagna,
- 56 000 t per il Portogallo,
- 2 595 000 t per gli altri Stati membri.

Articolo 2

Per la campagna di commercializzazione 1989/1990 la produzione effettiva di semi di girasole è fissata a:

- 980 000 t per la Spagna,
- 45 000 t per il Portogallo,
- 2 562 000 per gli altri Stati membri.

Articolo 3

Per la campagna di commercializzazione 1990/1991, la riduzione da applicare all'importo dell'integrazione per i semi di girasole è fissata a:

- 0 ECU/100 kg per la Spagna,
- 0 ECU/100 kg per il Portogallo,
- 12,24 kg per gli altri Stati membri.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 203 dell'1. 8. 1990, pag. 55.